



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

ORDINANZA N.	12
Data:	07/04/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco

Oggetto:

COVID 19 - ORDINANZA PER IL RISPETTO DEI DECRETI GOVERNATIVI CIRCA L'EMERGENZA SANITARIA

IL SINDACO

GIUNTI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COVID 19 - ORDINANZA PER IL RISPETTO DEI DECRETI GOVERNATIVI CIRCA L'EMERGENZA SANITARIA

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che ha: “Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e stabilito “le Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifiche dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020” a mezzo del quale sono stati ulteriormente definiti i codici ATECO delle attività di cui si consente la operatività per assicurare solo i bisogni fondamentali della popolazione;

Richiamato il D.P.C.M. 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” a mezzo del quale ha stabilito che “l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Ritenuto che in un contesto di emergenza sanitaria quale quello decretato dallo Stato Italiano e dovendo pertanto ritenersi prevalente la tutela della salute pubblica, in luogo di interessi economici di specifiche categorie che è auspicabile trovino ristoro ed equo indennizzo con idonee misure economiche statali, sia doveroso ribadire la necessaria e puntuale osservanza delle disposizioni in merito alle restrizioni concernenti le attività commerciali con alcune specifiche dettate appunto per limitare al massimo i contatti ed i possibili contagi;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Richiamato l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa, l'assoluto rispetto dei Decreti governativi sopra richiamati specificando che le attività commerciali con codice ATECO 47.76.10 (Commercio al dettaglio di fiori, piante), sono escluse dall'allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del C.P. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

La Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato della Polizia di Stato di Empoli, al Comando Carabinieri di Capraia e Limite, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli e Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Dr. Alessandro Giunti
firmato digitalmente